

## Alta corte di giustizia

«Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità» (art. 36 dello Statuto albertino). Il Senato era inoltre l'unico competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri; nessun senatore poteva essere arrestato, tranne che in caso di flagranza di reato, se non per ordine del Senato (art. 37). La Camera dei deputati aveva il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli dinanzi all'Alta corte di giustizia (art. 47).

Il Senato fu costituito per la prima volta in Alta corte di giustizia nel 1866, per il processo contro l'ammiraglio Persano che era stato nominato senatore l'8 ottobre 1865. In quell'occasione «nacque il primo embrione di regolamento giudiziario<sup>1</sup>, formulato in 18 articoli e votato nella seduta segreta dell'Alta corte di giustizia del 23 ottobre [1866]»<sup>2</sup>.

A conclusione del processo «seguì nel 1868, accompagnato dalla relazione Vigliani, un vero progetto di regolamento in 37 articoli, il quale venne discusso per circa due anni, in sedute saltuarie [...]»<sup>3</sup>. Solo nella tornata del 7 maggio 1870, per provvedere all'esercizio delle funzioni giudiziarie stabilite dello Statuto, il Senato approvò il *Regolamento giudiziario del Senato del Regno costituito in Alta Corte di Giustizia*<sup>4</sup>.

1. Il regolamento è accluso ai processi verbali del Senato riunito in Alta corte di giustizia (cfr. Alta corte di giustizia, *Fascicoli processuali*, b. 2).

2. Senato del Regno, *Atti parlamentari, Documenti*, legislatura xx, 3ª sessione, 1899-1900, doc. v, *Relazione della Commissione nominata dal Presidente per mandato del Senato composta dei senatori Tajani, presidente e relatore, Borgnini, Canonico, Caselli, Giorgi, Pagano e Saredo per riferire sulle riforme occorrenti al regolamento giudiziario del Senato*, presentata il 27 maggio 1900, p. 1.

3. *Ibidem*.

4. Il regolamento era suddiviso in cinque titoli, "Della Istruzione", "Dei provvedimenti della Commissione d'istruzione dopo compiuta l'istruttoria del processo", "Dell'accusa", "Del Giudizio", infine il Titolo v, "Disposizioni generali", attribuiva al direttore capo degli Uffici di segreteria le funzioni di cancelliere presso l'Alta corte.

Era prevista la nomina di una Commissione d'istruzione, composta dal presidente e da sei senatori alla quale erano rimessi «gli atti e i documenti di procedura e tutti gli elementi di prova che siano pervenuti alla Presidenza dell'Alta Corte» (art. 6). Essa doveva comunicarli al pubblico ministero e procedere all'istruttoria (art. 6). Inoltre era investita di tutte le funzioni attribuite dal codice di procedura penale al giudice istruttore, compreso il rilascio del mandato di cattura (art. 7). La commissione riferiva «il risultato dell'istruttoria all'Alta Corte in Camera di Consiglio» la quale deliberava emettendo una «sentenza di accusa» (artt. 19 e 20). La sentenza definitiva, emessa dal Senato riunito in Alta corte con due votazioni per appello nominale, in cui i senatori avevano la facoltà di esprimere brevemente i motivi del voto (art. 28), veniva «letta dal Presidente in pubblica udienza e [...] notificata all'accusato dal Cancelliere» (art. 34).

Il regolamento giudiziario del 1870 fu modificato dopo circa trent'anni, nella tornata del 20 dicembre 1900. La Commissione istruttoria<sup>5</sup> poteva essere nominata *ad hoc* dal Senato costituito in Alta corte di giustizia, o dal Presidente su delega del Senato, nel caso di procedimenti per crimini di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato, oppure il Senato poteva affidare l'istruzione alla Commissione istruttoria permanente<sup>6</sup>, prevista per le imputazioni di reato contro senatori (artt. 1, 2 e 4). Nel caso di procedimenti penali contro ministri, l'istituzione della Commissione d'istruzione non fu più prevista (art. 2) poiché, come spiega la relazione della commissione del 27 maggio 1900<sup>7</sup>, «deve presumersi che la Camera dei deputati abbia fatta una completa raccolta di prove, prima di pronunciare l'accusa contro un ministro del Re».

Importanti modifiche furono, tra l'altro, apportate al Titolo III

5. La commissione si componeva di sei senatori, oltre che di due supplenti, ed era presieduta da un vicepresidente (art. 1).

6. La commissione si componeva di sei membri ordinari e otto supplenti, era presieduta dal Presidente o da un Vicepresidente da lui delegato (art. 5). Convocata dal Presidente del Senato quando giungeva una querela o una denuncia contro un senatore (art. 4) in base all'art. 37 dello Statuto (reati dei senatori), era nominata all'inizio della legislatura dal Senato o, su sua delega, dal Presidente (art. 5).

7. Senato del Regno, *Atti parlamentari*, legislatura XX, 3ª sessione, 1899-1900, doc. v, *Relazione* ..., cit., p. 2.

“Dell'accusa”. Fu prevista<sup>8</sup> una Commissione d'accusa che era permanente<sup>9</sup> nel caso di reati di cui erano imputati i senatori o appositamente nominata nei casi di reati di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato<sup>10</sup>. Nel caso di processi contro ministri accusati dalla Camera dei deputati, non fu prevista l'istituzione di una Commissione d'accusa, analogamente a quanto accaduto per la Commissione istruttoria.

Durante la votazione per la sentenza definitiva i senatori dovevano pronunciare ad alta voce il loro voto, ma senza avere più la facoltà di esprimere i motivi (art. 44).

Con legge 6 dicembre 1928, n. 2710, fu stabilito che le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto «per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri» fossero esercitate da una commissione presieduta dal Presidente del Senato e composta di sessanta senatori (trenta come giudici effettivi e trenta come giudici supplenti), nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

Il nuovo regolamento giudiziario<sup>11</sup>, approvato il 17 dicembre 1929, recepì la nuova norma. L'articolo 1 elencava gli organi giudi-

8. Prima della modifica l'articolo 19 del regolamento giudiziario del 1870 attribuiva «il giudizio d'accusa alla stessa Alta Corte, in camera di consiglio, di tal che molti o anche tutti i Senatori che pronunziavano l'accusa, possono intervenire al dibattimento pubblico e dare il voto per la sentenza definitiva» (Senato del Regno, *Atti parlamentari*, legislatura XX, 3ª sessione, 1899-1900, doc. V, *Relazione ...*, cit., p. 2).

9. La commissione, nominata dal Senato (o dal Presidente su delega del Senato) all'inizio di ogni legislatura, si componeva di otto senatori e quattro supplenti, presieduta dal Presidente del Senato o da un Vicepresidente da lui delegato (art. 26).

10. La commissione era composta di quattro senatori, oltre cinque supplenti e presieduta dal Presidente del Senato o da un Vicepresidente da lui delegato (art. 25).

11. Rispetto alle norme previste dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2710, il regolamento del 1929 aggiunse che la Commissione dell'Alta corte di giustizia poteva essere presieduta, oltre che dal Presidente del Senato, da un Vicepresidente da lui delegato per ciascun procedimento e che il Senato poteva delegare la nomina della commissione al Presidente stesso. Il numero dei membri ordinari della Commissione d'istruzione fu diminuito a quattro e fu stabilito che fosse presieduta da un Vicepresidente del Senato o da un senatore designato dal Presidente (art. 6); il numero dei membri della Commissione d'accusa fu, al contrario, aumentato e portato a dieci membri ordinari e dieci supplenti. Anch' essa era presieduta da un Vicepresidente del Senato o da un senatore designato dal Presidente (art. 22).

ziari del Senato: la Commissione d'istruzione, la Commissione d'accusa, la Commissione dell'Alta corte di giustizia (che era la Commissione dei sessanta prevista dalla legge e che all'articolo 1 del regolamento giudiziario del 1931 fu chiamata Commissione per il giudizio) e l'Alta corte di giustizia.

I processi relativi a reati di alto tradimento e contro la sicurezza dello Stato (art. 36 dello Statuto) furono affidati alle Commissioni permanenti d'istruzione e d'accusa (art. 41).

Le funzioni di cancelliere, precedentemente attribuite al direttore della Segreteria (art. 35 del regolamento del 1870 e art. 53 del regolamento del 1900) furono affidate al Segretario generale del Senato (art. 59), insieme con la custodia degli atti. Si sentiva infatti l'esigenza che l'Ufficio dell'Alta corte fosse posto «alla sola ed esclusiva dipendenza del Presidente del Senato» e che il suo archivio fosse «ben diviso e separato dagli altri archivi»<sup>12</sup>.

Nella tornata del 20 dicembre 1939, fu nominata una commissione speciale, con l'incarico di apportare modifiche al regolamento giudiziario, che concluse i lavori l'anno successivo, con una relazione che illustrava le principali innovazioni<sup>13</sup>.

La Commissione di accusa fu abolita e fu istituita una Commissione d'appello<sup>14</sup> «attribuendole la competenza già attribuita alla Commissione di accusa, di conoscere dell'appello dell'imputato e di quello del Ministero Pubblico contro le ordinanze della Commissione d'istruzione che abbiano provveduto sulla domanda di libertà provvisoria, sull'appello dell'imputato prosciolto per in-

12. Senato del Regno, *Atti parlamentari, Documenti*, legislatura XXIV, 1ª sessione, 1913-1917, doc. CXLIX, *Relazione della Commissione per il regolamento interno del Senato – Modificazioni agli articoli riguardanti gl'impiegati e gl'inservienti, presentata il 25 giugno 1917*, p. 1.

13. Senato del Regno, *Atti parlamentari, Documenti*, legislatura XXX, 1ª della Camera dei fasci e delle corporazioni, doc. VII, *Relazione della Commissione speciale composta del Presidente del Senato Giacomo Suardo e dei Senatori Berio, Giuseppe Francesco Ferrari, Gino Gasperini, Salvatore Gatti, Raimondi, Scavonetti e Facchinetti, relatore, comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1939-XVIII – Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato*.

14. Tale commissione era nominata dal Presidente del Senato al principio di ogni legislatura ed era composta di sette membri effettivi e di dieci supplenti; tra gli effettivi il Presidente del Senato sceglieva il presidente della commissione (art. 22).

sufficienza di prove, e sull'appello del Ministero Pubblico contro le sentenze di proscioglimento pronunziate in sede istruttoria»<sup>15</sup>.

La nomina dei componenti della Commissione d'istruzione<sup>16</sup> (art. 7) e di quella per il giudizio (art. 26) fu attribuita al Presidente del Senato.

Nel corso della sua attività l'Alta corte di giustizia si occupò di 378 processi tra i quali vanno ricordati il procedimento contro il senatore Persano del 1866, quello contro il ministro Nasi del 1904, e quello riguardante i senatori coinvolti nella gestione della Banca italiana di sconto del 1924-1926.

### **Alta corte di giustizia, bb. 463, voll. 9, regg. 14, rub. 1 (1866-1948)**

<Fascicoli processuali> 1866-1947, bb. 455

I documenti contenuti nei fascicoli variano notevolmente da processo a processo, sia per la quantità sia per la tipologia. Nella maggior parte dei casi si tratta di atti riguardanti la convocazione del Senato in Alta corte di giustizia, corrispondenza con ministri (in genere il ministro di Grazia e giustizia), lettere e documenti prodotti dall'imputato, nomina della Commissione d'istruzione e sua costituzione, il testo della denuncia o querela, i verbali dell'interrogatorio, le repliche della difesa e le requisitorie del pubblico ministero, gli interrogatori di periti e testimoni, i processi verbali dattiloscritti dei dibattimenti, il testo delle sentenze, i documenti per le spese giudiziarie e per le indennità.

15. Senato del Regno, *Atti parlamentari, Documenti*, legislatura xxx, 3ª sessione, doc. VII, *Relazione ...*, cit., p. 2.

16. Il numero dei componenti fu ridotto a cinque effettivi e dieci supplenti.

## &lt;Sentenze&gt; 1867-1947, voll. 9

I volumi contengono gli originali delle sentenze, rilegati in ordine cronologico e preceduti da un indice che riporta il numero di registro generale, il nome dell'imputato, la data della decisione, l'autorità che l'ha emanata, il numero della sentenza.

Vol. 1: 15 apr. 1867-1° dic. 1900; vol. 2: 10 mar. 1901-22 dic. 1911; vol. 3: 10 feb. 1912-10 dic. 1917; vol. 4: 12 feb. 1918-27 nov. 1923; vol. 5: 11 gen. 1924-25 apr. 1929; vol. 6: 4 gen.-16 dic. 1930; vol. 7: 5 gen. 1931-12 giu. 1933; vol. 8: 11 gen. 1934-14 dic. 1937; vol. 9: 19 dic. 1939-3 mar. 1947.

## &lt;Atti&gt; 1866-1947, bb. 8

Si tratta di documentazione relativa all'attività dell'Alta corte, comprendente corrispondenza, elenchi, statistiche, copie di sentenze, relazioni.

## &lt;Processi verbali della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta corte di giustizia&gt; 1929-1947, regg. 2

Si tratta di processi verbali delle sedute, firmati dal presidente e dal segretario della commissione, con l'indicazione dei senatori presenti.

Reg. 1: 29 nov. 1929-19 dic. 1939; reg. 2: 13 feb. 1940-14 mar. 1947.

## &lt;Processi verbali della Commissione permanente d'accusa dell'Alta corte di giustizia&gt; 1929-1931, reg. 1

Si tratta di un registro di processi verbali delle sedute, firmati dal presidente e dal segretario della commissione con l'indicazione dei senatori presenti.

Reg. 1: 29 nov. 1929-27 nov. 1931.

## &lt;Protocolli delle lettere&gt; 1875-1948, regg. 4

Nei registri sono indicati il numero progressivo, la data della lettera ricevuta, il nome dello scrivente e la provenienza della lettera, l'oggetto, la data e il numero della risposta, il sunto della risposta, le osservazioni.

Reg. 1: 21 apr. 1875-3 mag. 1888; reg. 2: 14 feb. 1918-18 ott. 1924; reg. 3: 18 ott. 1924-6 mag. 1940; reg. 4: 1° gen. 1940-30 nov. 1948.

## &lt;Querele o denunce&gt; 1866-1946, regg. 2

Nei registri, previsti dall'art. 4 del *Regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta corte di giustizia*, sono indicati il numero d'ordine, il cognome e il nome del querelato e del querelante, la data e la provenienza della denuncia, l'oggetto, le fasi del procedimento, il numero della sentenza.

Reg. 1: lug. 1866-4 apr. 1922; reg. 2: 2 lug. 1922-4 giu. 1946.

## &lt;Rubrica del registro delle querele o denunce&gt; 1871-1929, rub. 1

Nella rubrica sono indicati i nomi dei senatori querelati o denunciati, l'anno della denuncia e il numero d'ordine all'interno del registro *Querele o denunce*.

## &lt;Copialettere della Commissione d'istruzione dell'Alta corte di giustizia&gt; 1866-1888, regg. 2

Sono indicati il numero d'ordine, la data, il destinatario e il testo della lettera.

Reg. 1: 31 ott. 1866-15 gen. 1872; reg. 2: 10 lug. 1872-5 mag. 1888.

<Ricorsi contro le sentenze della Commissione d'istruzione dell'Alta corte di giustizia> 1898-1947, reg. 1

Nel registro, previsto dall'art. 19 del *Regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta corte di giustizia*, sono indicati il numero d'ordine, il nome e il cognome dell'imputato, il reato, la data dell'ordinanza del non farsi luogo a procedimento, la parte che ricorre in opposizione, i provvedimenti dell'Alta corte.

Reg. 1: 17 giu. 1898-8 mar. 1947.

<Registri delle spedizioni> 1907-1927, regg. 2

Nei registri sono indicati il numero della spedizione, la data, il destinatario, la destinazione, l'oggetto, le annotazioni. Il primo registro contiene le spedizioni relative al processo Nasi.

Reg. 1: 20 lug. 1907-26 mar. 1908; reg. 2: 9 feb. 1918-1° apr. 1927.